

2010/14 m 22

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE SPESE IN ECONOMIA**

REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione da parte del Comune di spese in economia in applicazione delle norme contenute nel Capo V del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dall'art. 24, comma 6, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 2

Designazione delle spese che possono effettuarsi in economia

1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, le spese relative:
 - a) all'esecuzione di lavori pubblici comprendenti quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla realizzazione di opere pubbliche di non rilevante complessità;
 - b) alle provviste di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di opere di cui alla precedente lettera a);
 - c) all'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 24 dicembre 1994, n. 537;
 - d) alla gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, compresi i servizi produttivi ed i servizi pubblici a domanda individuale;
 - e) ai lavori e alle provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
 - f) all'esecuzione di lavori, forniture e servizi non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori, opere, provviste, forniture e servizi non espressamente previsti nel precedente comma 1 purché ne dimostri la convenienza e deliberi la loro esecuzione in economia.

Art. 3

Modalità di esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite con i seguenti sistemi:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) trattativa privata;
 - c) con sistema misto (amministrazione diretta e trattativa privata).

Art. 4

Esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per lavori, forniture e servizi per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun imprenditore.
2. I lavori e i servizi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso del Comune stesso.

3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al precedente comma 2.

Art. 5

Esecuzione per ~~trattativa privata~~

1. Sono eseguite con il sistema del ~~trattativa privata~~ le spese per i lavori, per le forniture e per i servizi per l'esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono il lavoro, la fornitura o il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Con il sistema ~~della trattativa privata~~ si stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine un lavoro, una fornitura, o un servizio nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Amministrazione comunale.

Art. 6

Esecuzione con il sistema misto

1. Sono eseguite con il sistema misto le spese per lavori, per forniture e per i servizi per i quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante l'affidamento a persone o imprese di fiducia nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 4 e 5.

Art. 7

Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento, salvo che per la realizzazione di specifici lotti funzionali.

Art. 8

Responsabili del procedimento

1. Nelle procedure relative all'esecuzione - delle spese in economia, il responsabile del servizio assume le funzioni del responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il servizio tecnico comunale è responsabile dei lavori e delle forniture inerenti gli interventi da eseguire in economia;
3. L'Ufficio economato è responsabile dell'espletamento in economia dei servizi e delle forniture il cui acquisto non compete al servizio tecnico.

Art. 9

Gestione dell'esecuzione in economia

1. ~~L'esecuzione di spese in economia sarà disposta con provvedimento della Giunta Municipale o del responsabile del servizio.~~
2. Nessun intervento può essere eseguito da uffici o servizi diversi da quelli citati all'art. 8.

Art. 10

Contenuti del provvedimento di avvio del procedimento in economia

1. ~~Il provvedimento~~ di cui all'art. 9 comma 1, deve contenere:

- a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - c) l'importo presunto della spesa;
 - d) le caratteristiche tecniche dell'intervento;
 - e) la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta, cottimo fiduciario o con il sistema misto;
 - f) l'intervento del bilancio cui la spesa va imputata.
- 2) nei casi in cui il Responsabile del servizio, previo accertamenti, evidenzi che non sono richiesti pareri, speciali autorizzazioni od approvazioni esterne all'Ente, le delibere stesse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Art. 11

Modalità per l'esecuzione di spese in economia

1. Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta, il cui limite viene riferito all'acquisto dei materiali, che alla trattativa privata, nonché al sistema misto il cui limite viene riferito sia all'acquisto dei materiali che alla parte affidata a persone o imprese di fiducia, le modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:
 - fino a lire 10.000.000 I.V.A. esclusa - mediante ricerca di mercato informale o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dal responsabile del procedimento;
 - oltre lire 10.000.000 fino a lire 50.000.000, I.V.A. esclusa mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi offerta a ditte operanti nel settore, eccetto il caso che la specialità, la complementarietà o l'urgenza del lavoro e della provvista sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa;
 - oltre lire 50.000.000 I.V.A. esclusa mediante licitazione privata.
2. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è possibile derogare il limite di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con almeno 5 ditte. Per lavori superiori a 150.000 ECU dovranno essere invitate almeno 15 ditte.
3. Per gli interventi inferiori a lire 10.000.000 I.V.A. esclusa, l'ordinazione può essere effettuata anche in via informale. In tal caso il preventivo - offerta inviato dalla ditta contraente deve contenere i seguenti elementi:
 - a) la natura dell'intervento conferito;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture;
4. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi - offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
 - a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) le modalità di scelta del contraente;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) le modalità di esecuzione;
 - e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'amministrazione;
 - f) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo dell'affidatario e di rescindere l'obbligazione me-

diante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto **affidatario** venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti.

5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare o degli interventi da realizzare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi, secondo le modalità di cui al comma 1, preventivi di spesa od offerte di prezzi unitari validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni od interventi, man mano che il fabbisogno si verifica, interessando la persona, ditta o impresa che ha presentato l'offerta più conveniente.

6. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di preferenza.

7. I preventivi pervenuti, da richiedere sempre in busta chiusa per le gare informali, sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art. 12

Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.

2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a buoni di ordinazione firmati dal responsabile del procedimento. Detti buoni devono poi essere restituiti all'ufficio a corredo della regolare fattura.

3. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere forniti mediante mandato di anticipazione, con obbligo di rendiconto.

4. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i lavori ed i servizi per i quali:

a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'ufficio comunale;

b) non siano disponibili le attrezzature ed assicurata un'organizzazione adeguata.

5. Di quanto prescritto al comma precedente, deve essere dato atto **nel provvedimento** d'avvio del procedimento in economia di cui al precedente art. 10.

Art. 13

Forma dei contratti

1. Non si dà luogo alla stipula di contratto per lavori, servizi, e forniture in economia di importo non superiore a L.10.000.000, I.V.A. esclusa, qualunque sia il sistema di esecuzione.

2. Per i lavori, i servizi e le forniture eseguiti con il sistema **della trattativa privata** di importo superiore a L.10.000.000, I.V.A. esclusa, si procede alla stipula con la ditta appaltatrice di un contratto di cottimo fiduciario.

3. Il contratto **a trattativa privata** deve contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine per darli compiuti;

e) il modo di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista oppure di rescindere mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli manchi ai patti stabiliti.
4. Per le forniture eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta di importo superiore a L. 10.000.000, I.V.A. esclusa, si procede alla stipula del relativo contratto.

Art. 14

Piani di sicurezza

1. Ai contratti di cottimo fiduciario di cui al comma 2 del precedente art. 13, sarà allegato il piano di sicurezza previsto dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n° 109, e ne forma parte integrante.

Art. 15

Garanzie

1. Le ditte appaltatrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli Obblighi da assumere con la stipula del contratto di trattativa privata.
2. Il Responsabile del servizio comunale in sede d'approvazione dei preventivi di spesa, può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio, l'obbligo della costituzione della garanzia fideiussoria da parte della ditta appaltatrice quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare superano l'importo di L. 10.000.000.
3. L'ammontare della garanzia fideiussoria viene stabilito nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati.

Art. 16

Contabilità delle spese in economia

1. Le spese eseguite in economia sono contabilizzate:
- a) per il sistema in amministrazione diretta con semplici registrazioni effettuate a cura del responsabile del servizio circa le provviste occorse, i mezzi d'opera e i noli;
- b) per i lavori eseguiti a trattativa privata mediante annotazione in un registro di contabilità dei lavori eseguiti i quali risultano, dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.
2. Il direttore dei lavori annota sul registro di contabilità i lavori eseguiti, nonché i pagamenti effettuati.
3. Le fatture, le note dei lavori e delle provviste, nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, non possono essere pagate se non munite del visto e del certificato di regolare fornitura o di esecuzione da parte del direttore dei lavori.

Art. 17

Ordinativi di fornitura

1. Per le forniture da eseguire nel caso di spese in economia effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del servizio utilizza dei buoni ordinativi di fornitura.
2. Tali buoni ordinativi saranno staccati da appositi blocchi a madre e figlia con numerazione progressiva recanti la firma dello stesso responsabile del servizio.

Art. 18**Lavori non contemplati nella perizia - progetto**

1. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia - progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione dal responsabile del procedimento o dalla Giunta.

Art. 19**Perizie suppletive**

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione da parte della Giunta Municipale, che finanzia la maggiore spesa occorrente entro i limiti di legge. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, né può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori - responsabile del procedimento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le forniture.

Art. 20**Variazioni per maggiori spese in economia**

1. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia, si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il responsabile del servizio dovrà presentare una perizia suppletiva per chiedere alla Giunta l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza della spesa.
2. In nessun caso poi la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata. Quando risultassero eccedenze sulla medesima ne saranno solidamente responsabili il funzionario responsabile del servizio ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

Art. 21**Provvedimenti di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, questa deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del servizio in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti gli eventuali guasti avvenuti e le conseguenze di essi e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno per l'Amministrazione comunale od un pericolo per la incolumità pubblica.
2. Il verbale sarà trasmesso unitamente ad una perizia sommaria della spesa alla Giunta comunale per l'approvazione e per l'eventuale assegnazione di fondi quando quelli già assegnati al responsabile del servizio risultino insufficienti.
3. Il responsabile del servizio nelle more delle procedure, di cui al precedente comma 2, può comunque disporre, previo assenso del Sindaco o di un assessore, l'immediata esecuzione di spese fino alla concorrenza di L. 10.000.000 quando ciò rilevi la necessità ad evitare ulteriori danni.
4. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs n. 77/1995 è successive modificazioni ed integrazioni, per i lavori pubblici di somma urgenza ca-

gionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinanze contingibili ed urgenti), e sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero autorizzando ~~la trattativa privata~~ anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento fino a lire **60.000.000**.

Art. 22

Liquidazione

1. Per i lavori a cottimo, il direttore dei lavori allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.
2. Per i lavori non soggetti a collaudo ai sensi delle leggi vigenti, il tecnico stesso rilascia il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 23

Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione.
2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impegnato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
3. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene mediante ordinativi emessi dall'ufficio di ragioneria sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura, liquidate dal responsabile, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità.
4. I fondi per i pagamenti di cui al presente articolo possono essere forniti anche con mandato di anticipazione e obbligo di rendiconto.

Art. 24

Ordinazione di forniture

1. L'ordine di acquisto delle forniture avviene mediante compilazione di apposito atto di ordinazione, dal quale risultino gli estremi ~~del provvedimento d'impegno di spesa ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni.~~
2. Tale atto, rilasciato dal responsabile del procedimento, viene numerato progressivamente ed è redatto in doppia copia.
3. Nessun altro documento o scritto può convalidare un acquisto o giustificare la liquidazione.

Art. 25

Fatturazione

1. La liquidazione della fornitura avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge.

2. I documenti di cui al precedente comma devono riportare il numero dell'atto di ordinazione e devono pervenire unicamente al protocollo generale del comune.
3. L'ufficio ragioneria, ricevuta dal protocollo generale la nota o la fattura, ne verifica la regolarità fiscale, dopo di che trasmette copia del documento al responsabile del procedimento per la verifica della rispondenza all'ordine.

Art. 26

Verifica forniture

1. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità e la congruità dei prezzi.
2. Il responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura:
 - a) il numero dell'atto di ordinazione;
 - b) la destinazione dei beni forniti;
 - c) il proprio benessere alla liquidazione.
3. In caso riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura ne assumerà i provvedimenti conseguenti.

Art. 27

Liquidazione agli acquisti

1. La liquidazione avviene secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità.

Art. 28

Penali

1. In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di **trattativa privata**.
2. In siffatto caso il Comune dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 29

Normativa antimafia

1. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.

Art. 30

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale in materia di spese in economia.

Art. 31

Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore **dopo l'avvenuto esame da parte del competente organo regionale di controllo ai sensi dell'art. 17 comma 33 della legge 127/97 e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale così come previsto dal vigente Statuto comunale.**



COMUNE di PICINISCO

Provincia di Frosinone

Via G. Ferri n°8 03040 PICINISCO (FR) tel. 0776-66014 FAX 0776-66084

PROPOSTA di deliberazione di Consiglio Comunale N° 32 del 4/06/98

OGGETTO:

Modifica regolamento comunale delle spese in economia


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE



RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(Lorenzo Fabrizio)